

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. PER L'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 'LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY VALLETROMPIA' COMPRENSIVO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE

L'anno **duemilaventicinque** addì **sei** del mese di **febbraio** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente
Zanini Mirella	VICE PRESIDENTE	Presente
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente
Montini Antonella	ASSESSORE	Presente
Vischioni Virna	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario *Armando Sciatti*.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. 28

Oggetto: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. PER L'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 'LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY VALLETROMPIA' COMPRENSIVO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE

- con delibera Assembleare n. 7 del 13.05.2020 è stata approvata la convenzione per la gestione associata della rete ciclopedonale denominata “Greenway di Valle Trompia” con i comuni di Collio, Bovegno, Irma, Marmentino, Lodrino, Pezzaze, Tavernole, Marcheno, Gardone VT, Sarezzo, Lumezzane, Polaveno, Brione, Villa Carcina, Concesio, Bovezzo, Nave e Caino, nella quale è previsto che la stessa Comunità Montana:
 - Acquisisca in concessione dai Comuni aderenti il sedime dei percorsi afferenti alla rete ciclopedonale “Greenway di Valle Trompia”, come previsto dell’art. 3;
 - Si assuma l’onere dell’effettuazione delle manutenzioni ordinarie e delle opere accessorie, come meglio specificate all’art. 4 Punto 1 comma d;
 - Riceva dai comuni aderenti parte delle risorse necessarie all’effettuazione degli interventi e si impegni a contribuire con risorse proprie;
- I Comuni aderenti alla convenzione hanno incrementato le disponibilità economiche destinate al corretto funzionamento e mantenimento della rete ciclopedonale Greenway, al fine di assicurare una gestione continuativa e migliorata del servizio;
- con deliberazione di giunta esecutiva n. 9 del 27/01/2021 è stato approvato l’accordo di programma operativo nella quale Comunità Montana affidava alla propria società Se.Va.T. servizi Valle Trompia la gestione e realizzazione degli interventi di lavori di manutenzione dei percorsi aderenti alla gestione associata Greenway, successivamente integrato con deliberazione n. 62 del 28/04/2021;
- l’art 2 del sopra citato accordo prevedeva una durata fino al 31/12/2024;

CONSIDERATO che:

- L’art. 7, comma 2 del D.lgs 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture nel rispetto dei principi del

risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato e che per ciascun affidamento adottano un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;

- in funzione dell'esperienza passata con tale procedura è stato richiesto alla Società Se.Va.T. di assumere il ruolo di stazione appaltante per esperire la gara d'appalto, occupandosi altresì dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione e occuparsi della realizzazione dei lavori di manutenzione;
- si rende necessario rinnovare il contratto con nuove modalità operative, tenuto conto dell'incremento delle risorse economiche disponibili e delle esigenze di manutenzione continuativa e migliorativa;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 c. 1 del D.lgs. 36/2023 “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”;
- ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.lgs 36/2023 “Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”;
- La Comunità Montana di Valle Trompia è socio della società in house Sevat Servizi Valle Trompia S.C.A.R.L., giusta deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 05/10/2018;
- Con deliberazione n. 74 del 11/05/2022 sono state approvate le linee d'indirizzo della Giunta Esecutiva per affidamenti di progettazione e per attività di supporto al RUP alla società in house Se.Va.T. Scarl.
- La Comunità Montana di Valle Trompia intende pertanto affidare alla predetta società la funzione di stazione appaltante per la realizzazione dell'opera “*Lavori di manutenzione dei percorsi aderenti alla gestione associata greenway Valle Trompia comprensivo dello svolgimento dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione*”, stante la piena attinenza di tali interventi alle finalità statutarie (art. 3) ed alla “mission” operativa della Società;

RITENUTO pertanto di:

- effettuare la gara attraverso la piattaforma TRASPARE che fa parte dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), in conformità al disposto dell'art. 25 del D.lgs 36/2023;
- interpellare mediante richiesta di RdO, identificando procedura TRASPARE, in ragione delle caratteristiche tecniche e qualitative e secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti, art. 7 c. 2 secondo cui le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli art. 1, 2 e 3 del D.lgs 36/2023, la ditta Se.Va.T. Servizi Valle Trompia scrl, con sede a Gardone Val Trompia (BS), in via G. Matteotti 327 – C.F./P.I 034849630987;

VISTA l'offerta presentata dalla società Sevat Servizi Valle Trompia con sede in via G. Matteotti 325 – 25063 Gardone Val Trompia (BS) – C.F./P.I 034849630987 allegata, per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto che ha offerto uno ribasso del 18% sul compenso professionale come da calcolo effettuato con il D. M. 17 giugno 2016, come modificato dal D.lgs 36/2023 allegato I.13 in vigore dal 1 luglio 2023 e che si ritiene congruo a quanto richiesto;

PRESO ATTO dell'esito positivo di tutti gli accertamenti d'ufficio, effettuati in capo all'aggiudicatario, il quale risulta in possesso dei requisiti generali per l'esecuzione dei servizi oggetto di gara, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.lgs 36/2023;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 7 comma 2 *le stazioni appaltanti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività* e *“in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici”*.

VALUTATO in ordine a tale requisito precisare che:

- Per quanto concerne l'*“economicità dell'affidamento”*, si evidenzia che la Società Se.Va.T. ha inoltrato in data 03/02/2025 offerta alla Comunità Montana per lo svolgimento dei servizi in oggetto necessari per la realizzazione dell'intervento in oggetto che espone un costo annuo di euro 9.457,75. Tale offerta, alla luce del mercato di riferimento e dei prezzi correnti, si ritiene essere congrua ed in linea con la prassi commerciale del settore. La verifica meramente economica del valore è stato effettuato in riferimento al calcolo della parcella professionale secondo le indicazioni del D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023 allegato, dalla quale si può facilmente desumere che il valore di mercato delle prestazioni da affidarsi su base annua ammonti ad € 11.474,34, mentre il valore dell'affidamento *in house* sarà dimensionato in ragione del 18% del valore posto a base d'asta, offrendo così un risparmio per l'amministrazione pari ad € 2.016,59; risparmio avvalorato dal presupposto che tale importo è da ritenersi onnicomprensivo anche delle prestazioni amministrative richieste alla società oltre a quelle tecniche.
Mentre per il valore della realizzazione vera e propria dell'opera spostare la titolarità delle opere in capo ad un diverso soggetto attuatore, comporta un enorme vantaggio in capo all'ente locale, che si sgrava del rischio di esecuzione. Non si ritiene di avventurarsi in una quantificazione economica di tale parametro in quanto assumerebbe un valore neutro, poiché indifferente rispetto alla modalità di realizzazione in capo a Comunità Montana di Valle Trompia;
- Per quanto concerne il *“perseguimento di interessi strategici”*, la società Se.Va.T. si prefigge numerose finalità meritevoli di pubblico interesse, con particolare riferimento agli scopi statuari indicati all'art. 3 lettera a) e ab) dello Statuto societario.

VISTO l'allegato schema di contratto di servizio e ritenuto degno di approvazione;

RITENUTO che il contratto in argomento, alla luce della vigente convenzione della Gestione Associata “Greenway di Valle Trompia”, non vieta alla Comunità Montana di Valle Trompia la possibilità di gestire gli interventi comunque denominati sull'infrastruttura medesima;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevolmente espressi in forma di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE l'allegato schema di contratto di servizio che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società SEVAT Scarl per la funzione di stazione appaltante per la realizzazione dell'opera "*Lavori di manutenzione dei percorsi aderenti alla gestione associata greenway Valle Trompia comprensivo dello svolgimento dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione*", che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le modalità operative di funzionamento della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 36/2023;
3. DI AUTORIZZARE il Direttore alla sottoscrizione dello stesso a norma del vigente statuto, autorizzandolo altresì ad apportare allo stesso eventuali modifiche non sostanziali;
4. DI PRECISARE che il contratto allegato non incide sulla piena liceità di gestire gli interventi con fondi e strutture proprie della rete ciclopedonale in argomento;
5. DI DARE ATTO che ogni adempimento di bilancio relativo al procedimento in oggetto, sarà adottato con successiva determinazione dei relativi responsabili di spesa;
6. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 s.m.i.;
8. AI SENSI dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

PROPOSTA N. 66 del 03.02.2025

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Area Amministrativa**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Armando Sciatti

Gardone V.T., 03.02.2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

PROPOSTA N. 66 del 03.02.2025

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 03.02.2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

DELIBERAZIONE N. 28 del 06.02.2025

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **18.02.2025**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 18.02.2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

Gardone V.T. 03/02/2025

Alla c.a. **Comunità Montana di Valle Trompia**
via Giacomo Matteotti 327,
25063 – Gardone VT (BS)
PEC: protocollo@cm.valletrompia.it

Oggetto **OFFERTA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PERCORSI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY VALLETROMPIA” COMPREDENDO IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA**

Il sottoscritto Arch. Fabrizio Veronesi nato il 12/11/1960 a Brescia (BS) residente nel Comune di Brescia (BS) Stato Italia Via Aquileia n. 8 in qualità di Direttore della Società Se.Va.T. servizi Valle Trompia srl avente sede legale nel Comune di Gardone Val Trompia Via Giacomo Matteotti n. 327 e-mail: direttore.sevat@sevat.eu - telefono n. 030 83 37 404 - Codice Fiscale 03849630987 Partita IVA n. 03849630987, la quale intende partecipare alla gara in oggetto, con la presente:

OFFRE

Per il servizio in oggetto le seguenti condizioni economiche:

- Ribasso percentuale applicato al compenso professionale come da calcolo effettuato con il D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023 che ammonta ad € 9.457,75: 18 %.

Il Direttore

Arch. Fabrizio Veronesi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	
	Provincia di Brescia	
	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ	
	SE.VA.T. S.C.R.L. PER L'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE	
	DI STAZIONE APPALTANTE PER LA REALIZZAZIONE	
	DELL'OPERA "LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PERCORSI	
	ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA GREENWAY	
	VALLETROMPIA" COMPENSIVO DELLO SVOLGIMENTO DEI	
	SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,	
	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	
	PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE - CIG XXXXXX	
	L'anno 2025 addì XXX, del mese di XXXXX nella sede	
	di Comunità Montana di Valle Trompia, in Via	
	Giacomo Matteotti n. 327.	
	TRA	
	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (di seguito	
	indicata per brevità "COMUNITÀ MONTANA") con sede in	
	Gardone V.T. (Bs), in Via Matteotti n. 327, C.F.	
	83001710173, rappresentata dal Dott. Armando	
	Sciatti, Direttore, Segretario e Responsabile	
	dell'Area Amministrativa, domiciliato per l'incarico	
	presso la sede stessa ed abilitato alla	
	1	

sottoscrizione del presente atto;

e

la SOCIETÀ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL,
rappresentata dall'Arch. Fabrizio Veronesi, con sede
in Via G. Matteotti, n. 325, C.F./P.IVA 03849630987,
giusta autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione della Società - deliberazione n. XX
del XXX, in qualità di Direttore Generale della
predetta Società che agisce quale Società in forma
singola - iscritta nel Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio di Brescia, di seguito nel
presente atto denominato "affidatario";

PREMESSO CHE

- con delibera Assembleare n. 7 del 13.05.2020 è
stata approvata la convenzione per la gestione
associata della rete ciclopedonale denominata
"Greenway di Valle Trompia" con i comuni di Collio,
Bovegno, Irma, Marmentino, Lodrino, Pezzaze,
Tavernole, Marcheno, Gardone VT, Sarezzo, Lumezzane,
Polaveno, Brione, Villa Carcina, Concesio, Bovezzo,
Nave e Caino, nella quale è previsto che la stessa
Comunità Montana:

- Acquisisca in concessione dai Comuni aderenti il
sedime dei percorsi afferenti alla rete

ciclopedonale "Greenway di Valle Trompia", come previsto dell'art. 3;

- Si assuma l'onere dell'effettuazione delle manutenzioni ordinarie e delle opere accessorie, come meglio specificate all'art. 4 Punto 1 comma d;

- Riceva dai comuni aderenti parte delle risorse necessarie all'effettuazione degli interventi e si impegni a contribuire con risorse proprie;

- I Comuni aderenti alla convenzione hanno incrementato le disponibilità economiche destinate al corretto funzionamento e mantenimento della rete ciclopedonale Greenway, al fine di assicurare una gestione continuativa e migliorata del servizio;

- con deliberazione di giunta esecutiva n. 9 del 27/01/2021 è stato approvato l'accordo di programma operativo nella quale Comunità Montana affidava alla propria società Se.Va.T. servizi Valle Trompia la gestione e realizzazione degli interventi di lavori di manutenzione dei percorsi aderenti alla gestione associata Greenway, successivamente integrato con deliberazione n. 62 del 28/04/2021;

- l'art 2 del sopra citato accordo prevedeva una durata fino al 31/12/2024;

CONSIDERATO CHE

- L'art. 7, comma 2 del Dlgs 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato e che per ciascun affidamento adottano un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;

- in funzione dell'esperienza passata con tale procedura è stato richiesto alla Società Se.Va.T. di assumere il ruolo di stazione appaltante per esperire la gara d'appalto, occupandosi altresì dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione e occuparsi della realizzazione dei lavori di manutenzione;

- si rende necessario rinnovare il contratto con nuove modalità operative, tenuto conto dell'incremento delle risorse economiche disponibili e delle esigenze di manutenzione continuativa e migliorativa.

- la Società *in house* Se.Va.T. Servizi Valle

Trompia S.c.r.l. con sede in via G. Matteotti 325 - 25063 Gardone Val Trompia (Bs) - C.F./P.I. 03849630987, a seguito di procedura espletata tramite piattaforma TRASPARE ha presentato una propria offerta pari ad € _____ che si ritiene congruo a quanto richiesto;

- La Comunità Montana di Valle Trompia detiene una partecipazione del 84,65% in detta società;

- è stato acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva prot. INPS n. _____ del _____ con scadenza validità _____ rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS, dal quale risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi previsti dall'art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in Legge 22.11.2002, n.266;

- Con delibera di giunta n. ____ del _____ la Comunità Montana ha affidato alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. lo svolgimento della funzione di stazione appaltante per la realizzazione dell'opera "*lavori di manutenzione dei percorsi aderenti alla gestione associata Greenway Valle Trompia*" comprensiva dei servizi di servizi di

progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

- La Comunità Montana di Valle Trompia, come sopra rappresentata, affida alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. nella persona del Direttore Generale che accetta senza riserva alcuna, lo svolgimento dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e della successiva realizzazione dei lavori di "manutenzione dei percorsi aderenti alla gestione associata Greenway Valle Trompia" affidate in convezione alla gestione associata di Comunità Montana di Valle Trompia.

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti e resta in vigore fino alla conclusione dei lavori e di tutti

gli adempimenti amministrativi richiesti e comunque fino al 31/12/2028.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

La società Se.Va.T. si impegna a svolgere direttamente le seguenti fasi del procedimento:

a) curare gli atti di gara, inclusi il bando di gara, il disciplinare e la lettera di invito;

b) nominare la Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti e dalle Linee Guida ANAC n. 5 del 16 novembre 2016;

c) realizzare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla individuazione dell'aggiudicatario provvisorio (proposta di aggiudicazione);

d) provvedere alla stipula del contratto;

e) curare lo sviluppo della progettazione necessaria, completa di elaborati grafici, computi metrici ed elenco dei prezzi per consentirne l'adeguata approvazione;

f) curare l'eventuale affidamento delle competenze

tecniche esterne e l'appalto dei lavori nel rispetto del Codice dei Contratti;

g) formalizzare i contratti applicativi annuali per la realizzazione delle opere;

h) curare l'esecuzione del contratto e la direzione dei Lavori;

i) curare il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

j) curare la contabilità e liquidazione degli stati di avanzamento e finali;

k) consegnare le opere realizzate con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

l) fornire a Comunità Montana e ai Comuni ogni informazione o documentazione necessaria per le opportune rendicontazioni di competenza comunale.

Art. 5 - Ammontare del contratto e relativi trasferimenti

1. Il quadro economico per la realizzazione dei lavori a valere sui quattro anni è il seguente:

A	IMPORTO TOTALE LAVORI	
A1	Manutenzioni ordinarie e straordinarie compresi oneri per la sicurezza	€ 320.000,00
A	Totale quota importo di gara	€ 320.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	

B1	Per IVA su A2 al 22%	€ 70.400,00
B2	Per spese tecniche di progettazione e direzione lavori	€ 37.831,02
B3	Per Cassa 4% su B7	€ 1.513,24
B4	Per IVA 22% su B7+B8	€ 8.655,74
B	Importo totale somme a disposizione	€ 118.400,00
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 438.400,00

2. I trasferimenti seguiranno la seguente progressione:

2.1. Per quanto attiene al corrispettivo destinato alla realizzazione dei lavori di cui alla lettera A del Q.E. relativo all'esecuzione dei lavori, CMVT trasferirà a Se.Va.T. srl in conto impianti i seguenti importi:

- € 42.500,00 per l'anno 2025;
- € 42.500,00 per l'anno 2026;
- € 42.500,00 per l'anno 2027;
- € 42.500,00 per l'anno 2028.

Salvo eventuali aggiornamenti;

2.2. Per quanto attiene al corrispettivo destinato alla progettazione e alla direzione lavori di cui alla lettera B2, B3, B4 del Q.E., CMVT trasferirà a Se.Va.T. srl i seguenti importi:

- € 10.000,00 per l'anno 2025;
- € 10.000,00 per l'anno 2026;

• € 10.000,00 per l'anno 2027;

• € 10.000,00 per l'anno 2028.

Salvo eventuali aggiornamenti;

3. La liquidazione avverrà dietro presentazione di fattura elettronica per quanto riguarda le spese tecniche, mentre la liquidazione dei lavori avverrà in modalità conto impianti con richiesta di trasferimenti.

4. Per il valore residuo della differenza tra il costo complessivo dell'opera come da Q.E. meno i trasferimenti di cui sopra, e l'importo di € 150.000,00 assolto in diverse modalità da parte di CMVT, si farà ricorso al prelievo dal fondo per rischio e oneri del bilancio della società Se.Va.T. secondo le quote previste:

• € 25.088,00 per l'anno 2025;

• € 25.088,00 per l'anno 2026;

• € 14.112,00 per l'anno 2027;

• € 14.112,00 per l'anno 2028.

Art. 6 Variazioni - attività aggiuntive o di modifica

Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove esigenze non dilazionabili (a titolo

esemplificativo: esigenze tecniche imprescindibili o derivanti da variazioni legislative o di pubblico interesse o di pubblica tutela), è facoltà della Comunità Montana richiedere a Se.Va.T. s.c.r.l. l'esecuzione delle stesse, provvedendo, se del caso, a riconoscerne il valore alla Società con integrazione del presente affidamento o diminuzione di altre attività programmate.

Tutte le variazioni, che comportino o non comportino conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque, oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. Comunità Montana sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. Comunità Montana provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale

presentazione del documento da parte

dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.

3. Comunità Montana acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 - Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea

Crescini, in qualità di Presidente della Società, nato a Desenzano sul Garda, il 30.08.1982, e l'arch. Fabrizio Veronesi, in qualità di Direttore della Società, nato a Brescia il 12.11.1960, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute da Comunità Montana; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata a Comunità Montana.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi a Comunità Montana per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità

	elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55)	
	intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia	
	Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio"	
	IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese	
	data fattura.	
	Art. 10 - Obblighi dell'affidatario relativi alla	
	tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e	
	successive modifiche.	
	2. L'affidatario si impegna a dare immediata	
	comunicazione alla stazione appaltante ed alla	
	prefettura-ufficio territoriale del Governo della	
	provincia competente della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte	
	(subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria.	
	3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi	
	previsti dall'art. 3 della legge	
	n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi	
	finanziari relativi all'appalto, il presente	
	contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8	
	del medesimo art. 3.	

4. Comunità Montana verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'affidatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'affidatario inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto sarà contestata all'affidatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'affidatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte

non siano riconosciute in tutto o in parte valide, Comunità Montana considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel contratto, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

1) fallimento;

2) subappalto non previamente autorizzato, anche parziale;

3) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

4) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

5) In caso di risoluzione del contratto all'affidatario verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al

giorno della disposta risoluzione.

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 36/2023

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. Comunità Montana si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora Comunità Montana si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso,

così come attestate dal verbale di verifica redatto da Comunità Montana;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Art. 16 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando Comunità Montana da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Comunità Montana si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Per la Comunità Montana di Valle Trompia

Il Direttore Dott. Armando Sciatti

Per la Società Se.Va.T. srl

Il Direttore Arch. Fabrizio Veronesi